



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "D. MANIN" (Uscita)
DI SCUOLA DELL'INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA DI 1° GRADO
"DANIELE MANIN" – Cavallino-Treporti (VE)
Cod. Mec. VEIC833003 – Cod. Fisc. 94048310273
Via Pisani, 1 – 30013 Cavallino Treporti - (Venezia)
tel 041 658570 - fax 041 5301122
www.icmanin.edu.it - veic833003@istruzione.it - veic833003@pec.istruzione.it

REGOLAMENTO PER L'ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI

Il presente regolamento per l'accoglienza degli alunni stranieri contiene criteri, principi e indicazioni riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni stranieri e definisce i compiti dei diversi operatori scolastici. Vuole, inoltre, tener conto dei bisogni educativo-didattici degli alunni già inseriti da tempo nel nostro Istituto per favorire il loro successo formativo.

Tale documento viene elaborato dalla Funzione Strumentale per l'Intercultura, approvato dal Collegio dei Docenti ed inserito nel POF.

FINALITA'

Il regolamento si propone di:

1. Definire pratiche condivise all'interno delle scuole in tema di accoglienza di alunni stranieri.
2. Sostenere gli alunni neo-arrivati nella fase di adattamento al nuovo contesto.
3. Favorire un clima d'accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali ostacoli alla piena integrazione.
4. Costruire un contesto favorevole all'incontro con altre culture.
5. Favorire un rapporto collaborativo con la famiglia.
6. Promuovere la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell'accoglienza e dell'educazione interculturale nell'ottica di un sistema formativo integrato.

ARTICOLAZIONE

Le nostre linee guida per l'accoglienza degli alunni stranieri si articolano in 3 fasi:

1. Amministrativo – informativa: iscrizione e inserimento a scuola degli alunni stranieri;
2. Comunicativo-relazionale: compiti e ruoli degli operatori scolastici e fasi dell'accoglienza a scuola;
3. Educativo-didattico: fasi relative all'assegnazione della classe/sezione, insegnamento dell'italiano come L2.

PRIMA FASE: AMMINISTRATIVO – INFORMATIVA

La segreteria della scuola comunica alla famiglia cosa fare al momento dell'iscrizione dell'alunno; fornisce e richiede la seguente documentazione:

- Modulo di iscrizione alla scuola e opzione di avvalersi o non avvalersi della religione cattolica;

- Dichiarazione di consenso al trattamento dei dati personali (riprese di immagini e video nell'ambito didattico ed educativo);
- Copertura assicurativa;
- Documenti sanitari (documento attestante le vaccinazioni obbligatorie);
- Documentazione relativa alla scolarità pregressa (Originale del titolo di studio, tradotto e convalidato dal Consolato italiano presso il Paese d'origine).

N.B. La mancanza o invalidità del titolo di studio (qualora sia esibito un documento non tradotto e convalidato dal Consolato italiano) non può in nessun caso pregiudicare l'iscrizione alla scuola dell'obbligo, può però far venir meno l'automatismo d'iscrizione ad una determinata classe (successiva a quella, riconosciuta come equipollente, completata nel paese d'origine).

Inoltre la segreteria:

- fornisce note informative sulla scuola e indicazioni operative sugli altri servizi (mensa, accoglienza...);
- avvisa tempestivamente il referente della scuola e la Funzione Strumentale per l'Intercultura, al fine di favorire le successive fasi dell'accoglienza.

SECONDA FASE: COMUNICATIVO - RELAZIONALE

La Funzione Strumentale per l'Intercultura:

1. Esamina la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione;
2. Effettua un primo incontro con l'alunno e gli fa sostenere un semplice test d'ingresso per accertare le conoscenze in matematica, inglese e italiano.
3. Richiede l'intervento di mediazione linguistico-culturale.
4. Riferisce al Dirigente Scolastico i dati necessari per disporre l'inserimento dell'alunno nella classe/sezione tenendo conto della normativa vigente sull'inserimento degli alunni stranieri nelle classi e:
 - dell'età anagrafica;
 - di un diverso ordinamento degli studi del paese di provenienza dell'alunno, che può determinare l'iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;
 - del periodo dell'anno scolastico nel quale viene effettuata l'iscrizione;
 - delle aspettative familiari emerse.

La scelta della classe/sezione tiene conto del criterio numerico, ma soprattutto valuta la situazione più vantaggiosa per l'alunno tenendo conto di:

- presenza di altri alunni provenienti dallo stesso paese;
- criteri di rilevazione della complessità delle classi/sezioni (disagio, presenza di alunni diversamente abili, ecc.);
- ripartizione degli alunni nelle classi evitando la costituzione di classi/sezioni con prevalenza di alunni stranieri.

TERZA FASE: EDUCATIVO - DIDATTICA

Il team docente della classe/sezione in cui è stato inserito l'alunno provvede a:

1. Organizzare l'accoglienza all'interno della classe/sezione.
2. Rilevare le conoscenze già acquisite e i bisogni di apprendimento dell'alunno.
3. Sostenere l'alunno neo – arrivato nella fase di adattamento al nuovo contesto.
4. Prestare attenzione ai momenti iniziali di socializzazione e ai rapporti con i compagni.
5. Prevenire situazioni di isolamento.
6. Elaborare percorsi didattici individualizzati e programmare gli obiettivi possibili.
7. Valutare il percorso dell'alunno, in relazione alla situazione di partenza, considerando la motivazione, l'impegno e le potenzialità di apprendimento dimostrate.

E' opportuno ricordare alcuni principi:

- La lingua è il denominatore comune che unisce tutte le discipline/campi di esperienza che possono, in maniera trasversale, contribuire allo sviluppo delle potenzialità linguistiche, comunicative ed espressive dell'alunno.
- La competenza conversazionale (lingua per comunicare) viene spesso acquisita a un livello funzionale entro due anni dal momento della prima esposizione all'italiano L2, mentre sono di solito necessari almeno cinque anni per raggiungere i parlanti nativi per quanto riguarda gli aspetti scolastici dell'italiano L2 (lingua per studiare).

OSSERVAZIONI SULLA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI NON ITALOFONI

Dalle "Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri" emanate dal MIUR Dipartimento per l'Istruzione - Direzione Generale per lo studente-Ufficio per l'integrazione degli alunni stranieri (Circolare ministeriale n° 24 del marzo 2006).

La valutazione degli alunni stranieri, in particolare di coloro che si possono definire neo-arrivati, pone diversi ordini di problemi, dalle modalità di valutazione a quelle di certificazione, alla necessità di tener conto del singolo percorso di apprendimento. La pur significativa normativa esistente sugli alunni con cittadinanza non italiana non fornisce indicazioni specifiche a proposito della valutazione degli stessi.

Dall'emanazione della legge n. 517 del 4 agosto 1977 ad oggi, l'approccio alla valutazione nella scuola è positivamente cambiato.

Accanto alla funzione certificativa si è andata sempre più affermando la funzione regolativa in grado di consentire, sulla base delle informazioni via via raccolte, un continuo adeguamento delle proposte di formazione alle reali esigenze degli alunni e ai traguardi programmati per il miglioramento dei processi e dei risultati, sollecitando, altresì, la partecipazione degli alunni e delle famiglie al processo di apprendimento. L'art. 4 del DPR n. 275/1999, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo altresì che esse operino "nel rispetto della normativa nazionale".

Il riferimento più congruo a questo tema lo si ritrova nell'art. 45, comma 4, del DPR n 394 del 31 agosto 1999 che così recita "il collegio dei docenti definisce, in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri, il necessario adattamento dei programmi di insegnamento ...". Benché la norma non accenni alla valutazione, ne consegue che il possibile adattamento dei programmi per i singoli alunni comporti un adattamento della valutazione, anche in considerazione degli orientamenti generali su questo tema, espressi in circolari e direttive, che sottolineano fortemente l'attenzione ai percorsi personali degli alunni. Questa norma va ora inquadrata nel nuovo assetto ordinamentale ed educativo esplicitato dalle "Indicazioni Nazionali per i piani di studio personalizzati" e con le finalità del "Profilo educativo dello studente" che costituiscono il nuovo impianto pedagogico, didattico ed organizzativo della scuola italiana, basato sulla L 53/03, art. 3, relativi in particolare alla valutazione.

Per il consiglio di classe che deve valutare alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico – per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica e di messa a punto curricolare - diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e, soprattutto, le potenzialità di apprendimento dimostrate. In particolare, nel momento in cui si decide il passaggio o meno da una classe all'altra o da un grado scolastico al successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui non può mancare una previsione di sviluppo dell'alunno. Emerge chiaramente come nell'attuale contesto normativo vengono rafforzati il ruolo e la responsabilità delle istituzioni scolastiche autonome e dei docenti nella valutazione degli alunni.

Il team docente, nell'ambito della valutazione, dovrà quindi prendere in considerazione:

- la situazione di partenza;
- i risultati conseguiti nell'apprendimento della lingua per comunicare e/o nell'apprendimento della lingua per lo studio;
- i risultati ottenuti nei percorsi individualizzati programmati;
- la motivazione, l'impegno e la partecipazione;
- la progressione e le potenzialità di apprendimento.

L'alunno non italofono, o non ancora sufficientemente italofono, non è generalmente un alunno incompetente su tutto, ma a volte si trova in una situazione nella quale non ha le parole per dire, per comunicare le sue competenze. In accordo con la normativa, quindi, per gli alunni neoarrivati e per quelli con particolari bisogni linguistici, se il team docenti o il consiglio di classe lo ritenessero opportuno, viene predisposto un Piano Didattico Personalizzato (PDP). La durata del medesimo varia in base ai progressi dell'alunno e può riguardare anche solo alcune discipline. Il PDP può essere rivisto e corretto in itinere.

Sul documento di valutazione, laddove non si abbiano indicazioni chiare sul raggiungimento degli obiettivi, a seconda della data di arrivo dell'alunno e delle informazioni raccolte sulle sue abilità e conoscenze scolastiche, negli spazi riservati alle discipline o agli ambiti disciplinari, possono essere espressi enunciati di questo tipo o simili:

A. *“La valutazione non viene espressa in quanto l'alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.*

B. *“La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l'alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.*

Per la valutazione finale, è possibile, almeno per il primo anno dell'inserimento scolastico degli alunni non italofoeni, avere una visione più elastica del documento di valutazione facendo riferimento agli obiettivi programmati per il singolo piano d'intervento individualizzato e tenendo conto dei dati di partenza di ciascun alunno.

L'alunno non italofono verrà quindi valutato sulla base del percorso di apprendimento compiuto sapendo bene che, durante i primi anni del suo inserimento scolastico, non potrà raggiungere le stesse prestazioni richieste ai compagni italiani.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Costituzione della Repubblica Italiana 1948 art.34
- Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo ONU, 10 dicembre 1948
- Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo ONU, 20 novembre 1959
- C.M. n.301,8 settembre 1989 – inserimento degli alunni stranieri nella scuola dell'obbligo
- C.M. n.205, 2 luglio 1990 – Educazione Interculturale
- M. n.5, 12 gennaio 1994 - iscrizione degli alunni stranieri anche sprovvisti di permesso di soggiorno
- M. n.73, 2 marzo 1994 – Il dialogo interculturale e la convivenza democratica
- Legge n. 40, 6 marzo 1998(Turco-Napolitano) – disciplina dell'immigrazione e condizione giuridica dello straniero
- Decreto Legislativo n.286,25 luglio 1998 “disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero”
- DPR n.394/1999, art. 45 intitolato” Iscrizione scolastica...”
- L. n. 189,30 luglio 2002 (Bossi-Fini ha confermato le precedenti procedura di accoglienza)
- C.M. n.24/2006 febbraio “ linee guida per l'inserimento e l'integrazione degli alunni stranieri”
- La via italiana per la scuola interculturale l'integrazione degli alunni stranieri - MIUR-ottobre 2007
- Direttiva del MIUR del 27 dicembre 2012 “Strumenti d'intervento per alunni con bisogni educativi speciali ed organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica

- Linee guida Integrazione alunni stranieri del MIUR del febbraio 2014

ACCOGLIENZA DI STUDENTI UCRAINI

La nota ministeriale n. 381 del 4 marzo 2022, ha ribadito la necessità che le nostre scuole assicurino ai minori stranieri l'adempimento dell'obbligo formativo attraverso un sistema di tutele e garanzie in materia di diritto all'istruzione per tutti, di diritto d'accesso ai nostri servizi educativi nazionali ma anche e principalmente a una partecipazione attiva alla vita delle comunità scolastiche, e territoriale. Ha quindi sollecitato dirigenti scolastici, docenti e personale tutto della scuola a porre in essere ogni modalità didattico-educativa-formativa per garantire l'integrazione scolastica delle studentesse e degli studenti che fuggono dalla drammatica guerra.

Saranno utilizzate procedure semplificate per il riconoscimento dei titoli di studio stranieri (se ne hanno portato alcuno con loro) e per inserire gli alunni in un determinato anno di scolarizzazione come prevede la normativa vigente. I nuovi alunni saranno affiancati in questa progressiva inclusione nel sistema educativo, oltre che dai docenti, da altre figure fondamentali quali uno psicologo e facilitatori linguistici.

Cosa fare nelle scuole

I bambini e i giovani provenienti dall'Ucraina saranno inclusi nel sistema educativo immediatamente.

La nota ministeriale n. 381 del 4 marzo 2022 ha richiamato l'attenzione su:

- frequenza in istituti vicino ai luoghi di accoglienza;
- la rete di relazioni umane ma anche sociali in grado di assicurare stabili rapporti tra profughi, tra familiari, tra profughi e amici e parenti già presenti (anche di nazionalità italiana) in Italia;
- conservare intatti i piccoli gruppi di provenienza, i nuclei familiari, le comunità territoriale o geografica.

La scuola ha la necessità di operare per il superamento dello svantaggio linguistico che si configura come ostacolo ed elemento di divisione. Il lavoro ha come oggetto la progettazione, la condivisione e la realizzazione di attività riguardanti l'accoglienza e l'integrazione di alunni stranieri, l'attivazione di percorsi di acquisizione del codice linguistico o di potenziamento di conoscenza della lingua italiana, la promozione dell'apprendimento della lingua italiana come strumento per gli altri apprendimenti.

Normativa di riferimento

- Legge n. 176/1991, Ratifica ed esecuzione della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989

- D. Lgs. n. 286/1998, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero (in modo particolare il famoso articolo 38)
- “Linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri” del MIUR (emanate nel febbraio 2014)
- D. Lgs. n. 142/2015, Norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (in modo significativo l'articolo 21)
- Legge n. 47/2017, “Disposizioni in materia di misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati” (in modo specifico l'articolo 14)
- “Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine” emanate dal MIUR e dal Garante per l'Infanzia (del dicembre 2017)
- “Vademecum operativo per la presa in carico e l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati” del Ministero dell'interno (emanate nel marzo 2021).